

COMUNE DI
RICCIONE



**ATTO DI INDIRIZZO AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI
DAL COMUNE DI RICCIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO,
TRASPARENZA, RISPETTO DEI VINCOLI IN MATERIA DI
RECLUTAMENTO E SPESA DEL PERSONALE E DI
AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Approvato con deliberazione di G.C. n. 307 del 27-10-2016



ALLEGATO A)

COMUNE DI RICCIONE
(Provincia di Rimini)

ATTO DI INDIRIZZO AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DAL COMUNE DI RICCIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, RISPETTO DEI VINCOLI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E SPESA DEL PERSONALE E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

INDICE

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

PARTE II
INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Art. 3- Nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione

Art. 4 – Il Piano di Prevenzione della corruzione

Art. 5 - Trasparenza

PARTE III
INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 6 - Acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori

PARTE IV
INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7 - Criteri per il contenimento della spesa del personale e vincoli assunzionali.

Art. 8 - Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.

* * * * *

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

Il Comune di Riccione, con il presente atto, formula indirizzi alle società partecipate di cui all'art. 2, per assicurare:

- a) la delimitazione di un quadro unitario e certo entro cui le stesse partecipano al contenimento e alla razionalizzazione della spesa pubblica, in materia di personale e di acquisizione di beni e servizi, nonché di affidamento di lavori;
- b) l'applicazione, in modo coerente e omogeneo in tutti gli enti di diritto privato in controllo del Comune di Riccione, della normativa nelle materie della "prevenzione della corruzione" e della "trasparenza".

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente atto di indirizzo ha come destinatari le società nelle quali il Comune di Riccione detiene una partecipazione di controllo, ex art. 2359 Cod. Civ. comma 1, punti 1) e 2), siano esse di primo o di secondo livello (Art. 2-bis, co.2 D.Lgs. 33/2013 come introdotto dal D.Lgs. 97/2016).

Per le società nelle quali il Comune di Riccione detiene una partecipazione rilevante, pari almeno al 20% del capitale sociale, siano esse di primo o di secondo livello, le disposizioni ivi contenute vengono applicate, laddove compatibili con le disposizioni che ne disciplinano il funzionamento, previa condivisione della restante compagine proprietaria (Art. 2-bis, co.3 D.Lgs. 33/2013 come introdotto dal D.Lgs. 97/2016).

PARTE II –

INDIRIZZI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Art. 3 Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio di Amministrazione della società, o soggetto equivalente, quale organo di indirizzo politico amministrativo della medesima, ove non avesse ancora provveduto o non avesse provveduto in coerenza con i seguenti indirizzi, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, nomina, per un periodo determinato, il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" della società, scegliendolo nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) deve essere un dirigente della società in posizione di autonomia ed indipendenza dall'organo di indirizzo, con competenze adeguate alla funzione; nel solo caso di società priva di dirigenti, oppure nel caso in cui questi siano pochi e possa insorgere un conflitto di interessi tra il ruolo che ricoprono e quello di Responsabile della prevenzione della corruzione (es.: Responsabile degli approvvigionamenti), questi può essere individuato anche in una qualifica non dirigenziale, purché abbia le idonee competenze, con un obbligo di maggiore vigilanza a carico del Consiglio di amministrazione o organo equivalente, che può concretizzarsi anche nella richiesta di relazioni periodiche infraannuali sull'attività svolta; in ogni caso tale soggetto dovrà essere inquadrato in una posizione di indipendenza e di autonomia rispetto all'organo di indirizzo; non potrà essere nominato un soggetto esterno alla società (es.: componenti dell'Organismo di Vigilanza che non siano anche dipendenti della società);
- b) nei casi in cui nell'Organismo di Vigilanza sia prevista la nomina di un dipendente della società, è opportuno che tale figura corrisponda a quella del Responsabile della Prevenzione della corruzione della società medesima, in modo tale da assicurare un collegamento funzionale tra soggetti che svolgono, seppur per finalità diverse, compiti di vigilanza sul rispetto della legalità all'interno della società;
- c) l'atto di conferimento dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve chiarire esplicitamente gli obblighi a cui l'incaricato è tenuto e le conseguenze in termini di inadempimento, soprattutto con riferimento ai profili disciplinari e di valutazione dirigenziale (o di valutazione delle prestazioni lavorative);

- d) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non può percepire, per lo svolgimento di tale funzione, compensi aggiuntivi;
- e) non può essere nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione un soggetto che si trovi in conflitto di interessi con la società (es.: lite pendente) o abbia dimostrato un comportamento non integerrimo, desumibile da condanne in sede penale o da sanzioni di natura disciplinare.

La società, per rendere obbligatoria la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, adegua il proprio ordinamento giuridico, preferibilmente mediante una modifica statutaria.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione non può avvalersi, per l'esercizio delle funzioni, di soggetti esterni (es: consulenti), e deve essere dotato delle necessarie risorse interne, umane e strumentali.

Art. 4 Piano di Prevenzione della Corruzione

Ogni società deve innanzitutto dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, come espressamente stabilito da ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Inoltre, ogni società, deve adottare le misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione e illegalità, secondo le previsioni e per le finalità della Legge n. 190 del 2012, del Piano Nazionale Anticorruzione e relative modifiche operata da ANAC con la determinazione sopra richiamata nonché del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con determinazione n. 831/2016.

Le misure di prevenzione della corruzione devono essere predisposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Le precitate misure di contrasto alla corruzione e alla illegalità possono integrare il modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231 del 2001, mantenendo, tuttavia, una propria autonomia in una sezione apposita, che tiene luogo del "Piano di prevenzione della corruzione della società".

Le misure di contrasto da adottare devono essere almeno:

- a) individuazione dei rischi di corruzione, a seguito della analisi del contesto istituzionale e organizzativo;
- b) individuazione delle Aree a rischio corruzione, alla luce del contesto in cui si trova ad operare; costituiscono comunque Aree a rischio obbligatorie quelle individuate come tali dall'art. 1, comma 16, della L. n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione, purchè compatibili con la natura giuridica e le funzioni della società;
- c) descrizione della metodologia adottata per gestire il processo di "gestione del rischio corruzione", secondo i criteri del risk management;
- d) descrizione del sistema dei controlli interni per prevenire i rischi di corruzione (in correlazione con quanto previsto dal modello organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231 del 2001);
- e) allegazione del Codice di comportamento del personale della società; se già adottato deve essere integrato con illustrazione dei comportamenti atti a prevenire il rischio corruzione, individuando le sanzioni in caso di violazione; il Codice deve essere approvato o adattato entro sei mesi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Riccione del presente atto. Inoltre devono essere previste le seguenti misure:
 - individuazione della struttura/soggetto chiamato a dare pareri sull'attuazione del Codice di comportamento in caso di incertezze applicative;
 - predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio;
 - individuazione delle modalità per attivare i meccanismi sanzionatori;
 - introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni di violazione del Codice, sia da parte degli utenti o cittadini che da parte dei dipendenti;
- f) previsione di una sezione dedicata al "Programma triennale della trasparenza" e indicazione del nominativo del Responsabile della trasparenza;

- g) adeguamento dell'ordinamento interno della società ai dettati del D.Lgs. n. 39 del 2013, in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e degli amministratori, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Giunta Comunale con atto del relativo Responsabile della Prevenzione della Corruzione, pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Riccione (in "Amministrazione trasparente" - sezione "corruzione");
- h) individuazione di adeguati piani formativi rivolti a dirigenti e collaboratori che operano nei processi ascritti alle aree a rischio corruzione della società, con individuazione dei contenuti delle tipologie di destinatari e delle modalità di erogazione;
- i) previsione di adeguati strumenti e meccanismi di tutela della riservatezza, per evitare possibili discriminazioni del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower);
- l) descrizione delle misure adottate per esplicitare il divieto a carico della società di assunzione di soggetti, già dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società, in applicazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, inserito dalla L. n. 190/2012;
- m) descrizione delle misure adottate o da adottarsi per programmare la rotazione degli incarichi e dell'assegnazione del personale direttivo su processi censiti a rischio corruzione; è giustificata la mancata adozione della rotazione in caso di esercizio di attività ad alto contenuto tecnico, a tutela dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione della società; in alternativa, se la rotazione non è compatibile con l'assetto organizzativo o il buon andamento della società, occorre introdurre misure compensative (ad es.: attribuendo a soggetti diversi la responsabilità delle varie fasi della procedura);
- n) illustrazione delle modalità, delle tecniche e della frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei controllori, tra cui figura in primo luogo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Piano deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione (o altro organo equivalente di indirizzo politico-amministrativo), deve essere aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, e pubblicato sul sito web della società.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della società è tenuto a predisporre una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da pubblicare sul sito web della società. La relazione deve essere predisposta secondo lo schema reso disponibile da ANAC.

Per tutto quanto qui non specificato, le società destinatarie del presente atto e le loro controllate sono tenute al rispetto delle linee guida ANAC dettate con determinazioni n. 8 del 2015 e n. 821 del 2016.

Art. 5 Trasparenza

Le società destinatarie del presente atto applicano le disposizioni in materia di trasparenza richiamate all'art. 1, c. 34 della L. n. 190/2012 e agli artt. 11 e 22 del D.Lgs. n. 33 del 2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, sia riguardo all'organizzazione che a tutte le loro attività di pubblico interesse.

Come precisato da ANAC con la determinazione n. 8 del 2015 "alle società in house ... si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti...in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti".

Ogni società quindi:

- nomina, a cura del Consiglio di amministrazione, o altro equivalente organo di indirizzo politico-amministrativo presente nella società, il Responsabile della Trasparenza, preferibilmente coincidente con la persona nominata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione; se

sono nominati due soggetti distinti occorre individuare, nel Programma di cui alla successiva alinea, le modalità di coordinamento tra i due;

- adotta un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, quale misura generale e trasversale di contrasto alla corruzione e alla illegalità;
- costituisce, sul proprio sito web, una apposita sezione denominata “Società trasparente” in cui pubblicare i dati obbligatori per legge;
- adotta le misure organizzative necessarie per assicurare i flussi informativi e per garantire l'esercizio dell'accesso civico, pubblicando sul proprio sito web tutte le informazioni utili e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possono inoltrare le loro richieste; inoltre, ai sensi dell'art.22, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, nel sito dell'amministrazione comunale è inserito il collegamento con i siti istituzionali delle società;
- adempie agli obblighi in materia di trasparenza nel rispetto degli specifici indirizzi dell'ANAC;
- adempie agli specifici obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1, comma 735, della L. 296/2006.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 da parte delle società, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione in loro favore.

Le società in house devono anche assicurare l'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza da parte delle società da loro direttamente controllate e quindi indirettamente controllate dal Comune di Riccione.

Inoltre, al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 33 del 2013 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97 del 2016 pone in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Anche l'art. 1, comma 735 terzo periodo, della L. 296/2006, pone a carico degli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per l'indennità di risultato (possibile nei casi previsti al comma 725 del medesimo articolo), entro trenta giorni dal percepimento. La violazione di tale obbligo è amministrativamente sanzionata.

Ciascuna società è tenuta inoltre ad individuare un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, in analogia a quanto avviene nelle pubbliche amministrazioni a carico degli Organismi Indipendenti di Valutazione. Per omogeneità di comportamento da parte delle società controllate in house, si ritiene debba essere individuato per tale funzione l'Organismo di Vigilanza.

Per tutto quanto qui non specificato, le società destinatarie del presente atto e loro controllate sono tenute al rispetto delle linee guida ANAC, in materia di trasparenza, dettate con determinazione n. 8 del 2015 e successiva determinazione n. 831/2016.

PARTE III - INDIRIZZI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 6 Acquisizioni di beni e servizi e affidamento lavori.

Le società affidatarie in house destinatarie del presente atto di indirizzo hanno l'obbligo di rispettare le disposizioni e le procedure di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di acquisizioni di beni e servizi e di lavori.

In base al combinato disposto dell'art. 1, commi 32 e 34, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e artt. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le società in house del Comune di Riccione, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le suddette informazioni devono essere trasmesse in formato digitale all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità Nazionale Anticorruzione trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

Si applicano le sanzioni di cui all'art. 213, comma 13, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le società affidatarie in house programmano annualmente gli acquisti di beni e servizi e l'affidamento dei lavori, adottando strategie di contenimento della relativa spesa, anche valutando l'adesione alle convenzioni quadro e agli altri sistemi di acquisto centralizzati dell'Agenzia Regionale per i Mercati Telematici (IntecentER), ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, della L.r. n. 11 del 2004 e ss.mm.

PARTE IV - INDIRIZZI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7 Criteri per il contenimento della spesa del personale e vincoli assunzionali

Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le società destinatarie del presente atto di indirizzo, sono tenute ad osservare i seguenti indirizzi di razionalizzazione e di contenimento della spesa del personale.

Ai fini delle presenti linee guida, per "costo del personale" si intende la voce di cui al punto 9 della parte B) dello schema di Conto economico, di cui all'art. 2425 del c.c., a cui devono essere aggiunti i costi derivanti dai contratti di lavoro autonomo in forma di collaborazioni (con esclusione quindi dei servizi professionali acquisiti in base al D.lgs. n. 50/2016, c.d. Nuovo Codice dei contratti pubblici). Le società sono tenute a contenere il "costo del personale" come sopra definito, rispetto al valore della produzione (punti da 1 a 5) della parte A del Conto economico ai sensi dell'art. 2425 c.c.), in base ai presenti indirizzi di massima.

Per contenere le spese di personale, le società incidono prioritariamente, ferme restando le particolari modalità di utilizzo e rendicontazione delle spese di personale finanziate con fondi strutturali o europei:

- sul turn over, limitando il numero dei nuovi assunti rispetto a quello del personale cessato dal servizio, senza pregiudizio per gli appartenenti a categorie protette, le cui assunzioni devono considerarsi “neutre” ai fini assunzionali;
- sulla spesa per rapporti di lavoro autonomo;
- sul contenimento delle politiche retributive.

In particolare, sotto quest'ultimo profilo, le società non possono riconoscere trattamenti economici individuali se non sono stati prima esplicitati i criteri di erogazione in un regolamento interno (o atto generale equivalente) o in un contratto collettivo di lavoro, al fine di assicurare il rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento.

Inoltre le società devono assicurare il contenimento delle dinamiche retributive, anche a livello di contrattazione aziendale.

Il Comune di Riccione, per l'esercizio della vigilanza, verificherà, annualmente, in via generale per tutte le società, i seguenti parametri:

- a) il “costo del personale” come sopra definito;
- b) il valore della produzione;
- c) gli incrementi percentuali medi del trattamento economico accessorio contrattato a livello aziendale;
- d) il costo medio di unità di personale, per ciascuna qualifica.

La retribuzione di risultato della dirigenza delle società deve essere collegata anche al rispetto dei precitati parametri gestionali, secondo criteri di dettaglio che ogni società definirà nell'ambito del proprio programma operativo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Gli Enti controllati e partecipati possono procedere ad assunzioni solo sulla base della presentazione del piano del fabbisogno annuale del personale. Il piano annuale delle assunzioni che dovrà essere presentato, congiuntamente al Budget Economico Generale, per l'anno successivo dovrà essere corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell' eventuale modifica del/dei contratto/i collettivo/i di appartenenza, del salario accessorio.

Il piano del fabbisogno deve essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Sono fatte salve le assunzioni previste da obblighi di legge.

Art. 8 Reclutamento del personale e conferimento degli incarichi.

I criteri e le modalità di reclutamento del personale devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165. Pertanto il regolamento interno, o altro atto equivalente, della società deve delineare procedure di reclutamento dall'esterno che garantiscano:

1. adeguata pubblicità delle selezioni: gli avvisi devono essere pubblicati, almeno, sul sito web istituzionale della società e su quello del Comune di Riccione;
2. predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, compresi i titoli di studio necessari per ricoprire la posizione;
3. imparzialità, economicità e celerità di espletamento della selezione attraverso l'individuazione di prove pratiche e/o orali e/o scritte, oggettive e trasparenti idonee a verificare il possesso dei requisiti;
4. il rispetto del principio di pari opportunità di genere in ogni fase della selezione.

5. composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di selezione

Il regolamento potrà prevedere che le procedure di reclutamento siano gestite attraverso incarico di selezione ad agenzia specializzata che dovrà agire, comunque, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 35 del D.Lgs. 165/2001

Le assunzioni avvengono con contratto individuale di lavoro:

- a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del succitato comma 3, art. 35 D.Lgs. 165/2001, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
- c) mediante ulteriori procedure di reclutamento se espressamente previste dalla legge.

Ogni società deve definire nel proprio regolamento del personale, o atto generale equivalente, quali siano gli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali della società ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013 ed assumere linee di indirizzo per applicare le disposizioni del citato decreto in linea con quelle adottate dal Comune di Riccione.

Il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo (come descritti all'art. 7), possono avvenire solo nel rispetto dei seguenti presupposti e/o criteri:

- a) per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;
- b) con modalità trasparenti (pubblicizzazione del fabbisogno), a meno che non si tratti di incarichi professionali per la difesa in giudizio oppure di incarichi di prestazione d'opera intellettuale;
- c) il conferimento dell'incarico deve avvenire ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;
- d) l'incarico deve essere affidato per obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con l'oggetto delle attività della società conferente;
- e) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso dell'incarico.

L'acquisizione di servizi che consistano in prestazioni professionali (servizi legali, di ricerca e sviluppo, di consulenza gestionale, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ecc.) devono invece rispettare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.), fermo restando quanto precisato all'ultimo paragrafo dell'art. 6.

* * * * *



Atto n. 307

Seduta del 27/10/2016

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO ATTO DI INDIRIZZO AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DAL COMUNE DI RICCIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, RISPETTO DEI VINCOLI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E SPESA DEL PERSONALE E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

L'anno **duemilasedici**, il giorno **ventisette** del mese di **Ottobre** alle ore **15:30** nella apposita sala della Giunta, in seguito a convocazione scritta, si è riunita la Giunta Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRESENZA
Sindaco	TOSI RENATA	Pres.
Vice-Sindaco	TIRINCANTI LUCIANO	Pres.
Assessore	BILANCONI GIOVANNI	Ass. G.
Assessore	VICARELLI SUSANNA	Pres.
Assessore	CESARINI ROBERTO	Pres.
Assessore	MONTANARI CLAUDIO	Ass. G.
Assessore	GALLI LAURA	Ass. G.
Assessore	CONTI CARLO	Pres.

Presiede il Sindaco **Renata Tosi**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs.18.8.00 n. 267) il Segretario Comunale **Giuseppina Massara**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera numero 367, predisposta in data 24/10/2016 dal Settore "Settore 05 - Bilancio - Affari Generali - Risorse Umane - Ufficio Legale" - Servizio "Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato" (Proponente: Assessore BILANCIONI GIOVANNI);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica / contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile Servizio interessato, CINZIA FARINELLI, in data 26/10/2016: Parere Favorevole ;
- Responsabile di Ragioneria, CINZIA FARINELLI, in data 26/10/2016: Parere Favorevole - ;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione.

La presente deliberazione DIVENTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio Online (10 gg.), ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Documenti allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Pareri di regolarità Tecnico/Contabile;
- Allegato A).

Proposta di Giunta Comunale numero 367 del 24/10/2016.

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DAL COMUNE DI RICCIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, RISPETTO DEI VINCOLI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E SPESA DEL PERSONALE E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Premesso che:

- con atto n. 27 del 17.07.2015, il Consiglio Comunale approvava il Regolamento per il controllo delle Società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Riccione, in attuazione di quanto disposto dall'art. 147-quater del D.lgs. n. 267/2000 al fine di individuare un sistema organico di principi e procedure finalizzate a garantire, nel rispetto dell'autonomia gestionale delle singole società partecipate, la coerenza delle azioni attivate da queste ultime con gli obiettivi istituzionali e con il quadro economico e finanziario del Comune socio;
- con il medesimo provvedimento veniva definito l'ambito soggettivo di applicazione e delineato il meccanismo di vigilanza e controllo stabilendone:
 - a) la struttura organizzativa;
 - b) il "Comitato di Governance";
 - c) il sistema di controllo esterno;
 - d) il sistema di controllo interno;

Viste le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici", dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Tenuto conto degli obblighi inerenti la prevenzione, la corruzione e la trasparenza di cui alle sotto indicate norme:

- Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- "Intesa" del 24.07.2013, sottoscritta in Conferenza Unificata per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61 della succitata Legge 190/2012;
- D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato ed integrato dal D.Lgs 25.05.2016 n. 97;
- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ad oggetto "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Legge 27.12.2006 n. 296, art. 1, comma 735 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione ed in particolare il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016;
- "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle

pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” approvato con determinazione ANAC n. 8 del 17.06.2015;

Richiamato, in materia di reclutamento del personale e/o conferimento di incarichi in società a controllo pubblico ovvero partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni:

- l'art. 18 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2008 n. 133, che stabilisce:

- al comma 1, che “le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- al comma 2, che “le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità”;

- al comma 2bis, che:

a) “le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale”;

b) “a tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;

c) “le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello”;

- al comma 3, che le precitate disposizioni non si applicano alle società quotate sui mercati regolamentati;

- l'art. 3bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che “le società affidatarie in house ... adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2bis, del decreto legge n. 112 del 2008”;

- l'art. 1, commi da 563 a 568, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che disciplinano i processi di mobilità d'ufficio del personale tra le società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dai loro enti strumentali;

- l'art. 3, comma 5, ultimo periodo, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che prescrive a Regioni ed enti locali di coordinare “le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo

18, comma 2bis, del citato decreto legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2bis, come da ultimo modificato...”;

Richiamate, infine, in materia di approvvigionamenti di beni e servizi e in materia di affidamento lavori:

- l'art. 3bis, comma 6, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, che prevede che “le società affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1, da cui si ricava che è “amministrazione aggiudicatrice” ogni “organismo di diritto pubblico”, intendendosi con quest'ultimo concetto “qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalità giuridica; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;

- l'art. 3, comma 1, lett. g), “altri soggetti aggiudicatori”, cioè soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del predetto codice;

Ritenuto che l'ente controllante abbia la responsabilità generale di regolazione, coordinamento, indirizzo e controllo delle attività delle aziende erogatrici di servizi e di quelle strumentali dell'attività amministrativa con riferimento in particolare al rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, principi generali che stanno alla base dell'attività della pubblica amministrazione sanciti dall'art. 1 della L. 241/1990 ed ai quali soggiacciono anche le società partecipate;

Valutato quindi necessario dettare indirizzi precisi al sistema delle partecipate del Comune di Riccione per attuare e dettagliare le disposizioni normative sopra richiamate e rendere concretamente possibile l'avvio del sistema di monitoraggio e *vigilanza da parte del Comitato per la Governance di cui all'art. 5, comma 2 del vigente Regolamento comunale per il controllo delle società partecipate*;

Visto l'atto sindacale n. 41 del 31.03.2015 con il quale veniva adottato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Riccione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 611 e 612 Legge n. 190/2014;

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018” approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 28/01/2016;

PROPONE

1. Di approvare l’”Atto di indirizzo agli Enti controllati e partecipati dal Comune di Riccione in materia di prevenzione della corruzione, codice di comportamento, trasparenza, rispetto dei vincoli in materia di reclutamento e spesa del personale e di affidamento dei contratti pubblici”, come allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione a tutti i Dirigenti dell’Amministrazione Comunale ed alle società destinatarie nonché la sua pubblicazione nella sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune di Riccione;
3. Di individuare nel Comitato per la Governance, di cui all’art. 5, comma 2 del vigente Regolamento comunale per il controllo delle società partecipate (approvato con atto C.C. n. 27 in data 17.07.2015) l’organo deputato al controllo sull’adozione delle linee di indirizzo approvate con il presente provvedimento, da parte degli Enti controllati e partecipati dal Comune di Riccione;
4. Di dare atto che responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Cinzia Farinelli, Dirigente del Settore Bilancio-Affari Generali-Risorse Umane-Ufficio Legale;
5. Di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura dell’Ufficio Proponente, a tutte le società partecipate dal Comune di Riccione e, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti/Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:
 - Segretario Comunale;
 - a tutti i Dirigenti.

* * * * *

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

**IL SINDACO
RENATA TOSI**
(Documento Firmato Digitalmente)

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIUSEPPINA MASSARA**
(Documento Firmato Digitalmente)



**Settore 05 - Bilancio - Affari Generali - Risorse Umane - Ufficio Legale
Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato**

Dirigente: Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento: Cinzia Farinelli

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 367 del 24/10/2016**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DAL
COMUNE DI RICCIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, RISPETTO
DEI VINCOLI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E SPESA DEL PERSONALE E
DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

Riccione, 26/10/2016

Il Dirigente

Cinzia Farinelli

(Documento Firmato Digitalmente)



**Settore 05 - Bilancio - Affari Generali - Risorse Umane - Ufficio Legale
Servizio Patrimonio - Partecip. Societarie - Economato e Provveditorato**

Dirigente: Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento: Cinzia Farinelli

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
n. 367 del 24/10/2016**

**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO AGLI ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI DAL
COMUNE DI RICCIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, RISPETTO
DEI VINCOLI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E SPESA DEL PERSONALE E
DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente)
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni

Parere Favorevole

Riccione, 26/10/2016

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

Cinzia Farinelli

(Documento Firmato Digitalmente)